



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

COMUNICAZIONE N. 138

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

**Oggetto: decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (Vigente al: 22-6-2022).**

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 21-6-2022 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse **così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.**

**Articolo 2 (Adempimenti sostituto d'imposta)**

**L'articolo 2 stabilisce alcuni adempimenti a cui sono tenuti i sostituti d'imposta nella loro attività di assistenza fiscale.** In particolare, vengono definite modalità e termini per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e dei dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'articolo 2 modifica la disciplina dell'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta prevista dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. **In particolare, il comma 1 introduce un nuovo comma 2-bis al richiamato articolo 37 che stabilisce che i sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:**

- controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;
- consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
- trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione e i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La trasmissione delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e dei dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

### *Il Presidente*

del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche deve avvenire entro i termini indicati dalla disposizione in esame ovvero:

- il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 20 giugno;
- il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
- il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
- il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30 settembre;

**I sostituti sono, altresì, tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini previsti sopra indicati, il risultato finale delle dichiarazioni.** Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-*bis* decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 che disciplina le modalità di trasmissione in via telematica delle comunicazioni in merito al risultato finale delle dichiarazioni tra Agenzia delle entrate e sostituti d'imposta. I sostituti d'imposta devono anche conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. **Il comma 2 precisa che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (ovvero il 22 giugno 2022).**

### **Articolo 3 (Modifiche al calendario fiscale)**

L'articolo 3 contiene numerose modifiche ai termini previsti dalla legge per alcuni adempimenti fiscali. **Il comma 1 posticipa dal 16 al 30 settembre il termine per l'invio delle liquidazioni periodica IVA relative al secondo trimestre dell'anno di riferimento.** Il comma 2 dispone che gli elenchi Intrastat siano presentati entro il mese successivo del periodo di riferimento e, dunque, che il decreto ministeriale di attuazione sia tenuto a disciplinare le sole modalità (non più i termini) di presentazione di tali elenchi. **Il comma 3** apporta le conseguenti modifiche di coordinamento. **I commi 4 e 5** elevano da 250 a 5000 euro gli importi-soglia che consentono di usufruire di modalità di pagamento agevolate dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, con riferimento alle fatture emesse dal 1° gennaio 2023. Il comma 6 posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021.

### **Articolo 4 (Modifica domicilio fiscale)**

**L'articolo 4 modifica l'autorità competente a stabilire il domicilio fiscale di un contribuente in un comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale riconoscendo tale facoltà all'Agenzia delle entrate.** La disposizione



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

reca, inoltre, norme di semplificazione in merito alla variazione del domicilio fiscale. **L'articolo 4 modifica la disciplina all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che prevede che l'amministrazione finanziaria possa stabilire il domicilio fiscale di un contribuente in un comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale (la variazione viene disposta d'ufficio oppure, se ricorrono circostanze particolari, a seguito di motivata richiesta da parte del contribuente).**

In particolare, la lettera a) del comma 1 stabilisce che competente all'esercizio della facoltà sopra citata è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate (non più l'intendente di finanza o il Ministro per le finanze) a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione o in altra regione (non più della stessa provincia o in altra provincia). La lettera b), chiarisce che quando il domicilio fiscale è stato modificato, ogni successiva revoca ed eventuale ulteriore variazione del precedente provvedimento, anche richieste con istanza motivata del contribuente, sono stabilite con provvedimento dell'ufficio e hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato. Competente all'esercizio della sola revoca è l'organo che ha emanato l'originario provvedimento. Quando alla revoca consegue una contestuale variazione del domicilio fiscale, competente a emanare il nuovo e unico provvedimento è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione o in altra regione.

**Articolo 7 (Modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato)**

**L'articolo 7 chiarisce che la dichiarazione con cui si attesta la rispondenza del contenuto economico e normativo di un contratto di locazione a canone concordato, transitorio o per studenti universitari, agli accordi definiti a livello locale, possa essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce. Gli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 gennaio 2017 (che individua i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari) prevedono la possibilità delle parti che stipulano un contratto di locazione a canone concordato, un contratto di locazione di natura transitoria, ovvero un contratto di locazione per studenti universitari di essere assistite dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.**

**Articolo 8 (Estensione del principio di derivazione rafforzata alle microimprese e disposizioni in materia di errori contabili)**

**L'articolo 8 dispone l'applicazione del cd. principio di derivazione rafforzata**



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

**(secondo il quale la determinazione del reddito d'impresa a fini Ires è coerente con la rappresentazione contabile, in deroga alle norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) alle microimprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria.** Estende poi il medesimo principio anche alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili, a condizione che si tratti di componenti negativi di reddito per cui non è scaduto il termine per presentare dichiarazione integrativa. Le modifiche così apportate si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 22 giugno 2022.

#### **Articolo 10 (Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP)**

**L'articolo 10 contiene alcune semplificazioni in materia dichiarazione IRAP, con specifico riferimento alla determinazione del valore della produzione netta, costituente la base imponibile del tributo.** In particolare, ai fini della determinazione del valore della produzione, si prevede la deduzione integrale del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e, conseguentemente, si esclude, per questi lavoratori, la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le deduzioni dei contributi previdenziali e assistenziali ad essi riferiti, la deduzione delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro e per il personale addetto alla ricerca e sviluppo nonché la deduzione prevista per ciascun nuovo dipendente assunto che incrementa il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 10 modifica l'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. **In primo luogo, al comma 1, lettera a), n. 1, del citato articolo si prevede che nella determinazione della base imponibile siano ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro solo in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.**

**Il comma 2** prevede che le disposizioni sopra indicate si applichino a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento.

#### **Articolo 11 (Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa)**

**L'articolo 11 rinvia al mese di febbraio i termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa per l'imposta sui redditi e l'IRAP, nonché per la messa a disposizione dei modelli di dichiarazione, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.** In primo luogo viene modificato l'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che prevede che ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati entro il 31 gennaio con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per le



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. I provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono emanati entro il 15 gennaio dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. **Il comma 1, lettera a), dell'articolo in commento posticipa al mese di febbraio il termine di emanazione del provvedimento amministrativo di approvazione dei modelli di dichiarazione IRAP e IRPEF e allinea al mese di febbraio anche il termine di approvazione dei modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta. Il comma 1, lettera b), posticipa dal 15 febbraio alla fine di febbraio il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate rende disponibili, in formato elettronico, i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.**

**Articolo 15 (Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell'imposta di bollo)**

**L'articolo 15 consente di estendere, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le ipotesi di pagamento per via telematica dell'imposta di bollo.** Si ricorda al riguardo che il comma 596 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), per consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, ha affidato a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il capo del Dipartimento della funzione pubblica, **il compito di definire le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti**, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate. In attuazione del predetto comma 596 è stato emanato il Provvedimento del 19 settembre 2014, sul cd. servizio @e.bollo. L'articolo in commento introduce un nuovo comma 596-*bis* alla legge di stabilità 2014, che permette di estendere le modalità per il pagamento in via telematica dell'imposta di bollo - individuate con il provvedimento citato del 19 settembre 2014 - con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate - da adottare, d'intesa con il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale- a tutti gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa al Testo Unico dell'Imposta di bollo, di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

**Articolo 17 (Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti)**

**L'articolo 17 elimina l'obbligo di comunicazione da parte delle P.A. e degli enti pubblici all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi, mediante scrittura privata e non registrati.** L'articolo 17 provvede ad abrogare il primo comma dell'articolo 20 del D.P.R. 605/1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), come modificato dall'art. 20, comma 2, lett. e), della legge 413/1991, in





**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

cui si dispone l'obbligo di comunicazione da parte delle P.A. e degli enti pubblici all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi, mediante scrittura privata e non registrati. In merito, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 10 marzo 2005 ha stabilito che:

- la comunicazione deve avvenire telematicamente attraverso il sistema Entratel;
- la scadenza dell'adempimento è il 30 aprile di ogni anno;
- la comunicazione deve riguardare i contratti dell'anno solare precedente;
- sono oggetto di comunicazione i contratti di importo complessivo uguale o superiore ad € 10.330,00 al lordo dell'Iva.

**L'Agenzia ha chiarito che vanno comunicati gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati.** L'obbligo o meno della registrazione dei contratti pubblici dipende dalla forma di stipulazione del contratto scelta dall'Amministrazione tra quelle previste dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016): atto pubblico notarile informatico; forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice; con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante; scrittura privata. Il Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (DPR 26 aprile 1986, n. 131) prevede che i contratti stipulati mediante atto pubblico notarile o forma pubblica amministrativa sono sempre soggetti a registrazione, mentre i contratti stipulati mediante scrittura privata non autenticata sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso (art. 6 DPR 26/04/1986, n. 131).

**Articolo 22 (Proroga del meccanismo di inversione contabile)**

**L'articolo 22 proroga al 31 dicembre 2026 l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile facoltativa (cd. reverse charge) IVA, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea.** Più in dettaglio, si modifica l'articolo 17, comma 8, del D.P.R. IVA (D.P.R. n. 633 del 1972) che nella sua previgente formulazione dispone che l'inversione contabile "facoltativa" IVA per alcune operazioni specifiche si applichi fino al 30 giugno 2022 (termine così fissato, da ultimo, dall'articolo 2, comma 2-bis del decreto-legge n. 118 del 2019). Occorre ricordare che l'adempimento dell'imposta secondo il meccanismo dell'inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, comporta che gli obblighi relativi all'applicazione dell'IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore. Tale meccanismo, adottato dagli Stati membri – secondo la Direttiva 2006/69/CE – in deroga alla procedura normale di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto secondo il sistema della rivalsa, mira a contrastare le frodi in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l'imposta che il cedente non provvede a versare all'erario. In particolare, per le operazioni indicate nell'articolo 199 della Direttiva 2006/112/CE (che disciplina il sistema comune dell'IVA in Europa), l'applicazione dell'inversione contabile può essere adottata dagli Stati membri senza la necessità di un'autorizzazione preventiva, essendo sufficiente una semplice comunicazione al Comitato IVA di cui all'articolo 398 della stessa Direttiva. Il successivo articolo 199-bis della Direttiva IVA ha stabilito una serie di nuove



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

fattispecie rispetto alle quali, per finalità antifrode, gli Stati membri possono decidere di applicare il meccanismo dell'inversione contabile informando previamente il Comitato IVA. **La norma comunitaria consente agli Stati membri di introdurre il meccanismo dell'inversione contabile avvalendosi di una procedura semplificata (senza richiedere l'autorizzazione da parte del Consiglio UE, previa proposta della Commissione), ovvero con la comunicazione al Comitato IVA dell'adozione della deroga. Gli Stati devono altresì fornire informazioni relative all'ambito di applicazione della misura e al tipo e alle caratteristiche della frode, la descrizione delle misure di accompagnamento, inclusi gli obblighi di comunicazione applicabili ai soggetti passivi e qualsiasi misura di controllo. L'articolo 199-bis è stato recentemente modificato dalla direttiva 3 giugno 2022, n. 2022/890/UE. Essa ha prorogato al 31 dicembre 2026 il periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.**

**Articolo 24 (Indici sintetici di affidabilità fiscale)**

**L'articolo 24 estende al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), previsti per il solo 2020 e 2021, introdotti per contrastare gli effetti della pandemia sull'economia nazionale.** La norma individua altresì, dei nuovi termini per l'approvazione e l'eventuale integrazione degli indici stessi. L'articolo in esame, comma 1, modifica l'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha introdotto alcune modifiche al procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale- ISA per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021. In sintesi, l'articolo 148 è volto a valorizzazione l'utilizzo delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria per evitare l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi per il contribuente e a spostare i termini per l'approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile. **La norma fornisce altresì nuove indicazioni all'Agenzia delle entrate e al Corpo della guardia di finanza utilizzabili per la definizione delle specifiche strategie di controllo dell'affidabilità fiscale del contribuente.** Nello specifico, la lettera a), del comma 1, estende anche al 2022 la disciplina introdotta dal sopra citato articolo 148 per gli anni 2020 e 2021, abrogando altresì il differimento dei termini ivi previsto per l'approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione (rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile). Conseguentemente a tale modifica, il comma 2 dell'articolo in esame stabilisce a regime dei nuovi termini per l'approvazione e l'eventuale integrazione degli indici stessi. La lettera b) aggiunge al comma 2 dell'articolo 148 un periodo che prevede che per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. Il comma 2 stabilisce che gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati (mentre nel testo previgente era stabilito che gli indici fossero approvati entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati). Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate (non più a febbraio).

**Articolo 36, comma 1 (*Disposizioni in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti*)**

**L'articolo 36, comma 1 prevede, per i dipendenti delle amministrazioni centrali e delle altre amministrazioni che si servono del sistema di pagamento delle retribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze NoiPA, che l'individuazione dei beneficiari dell'indennità una tantum di 200 euro prevista dal D.L. n. 50/2022 avvenga mediante apposite comunicazioni tra il medesimo Ministero e l'INPS; pertanto, i lavoratori interessati sono esentati dall'obbligo di rendere, ai fini del riconoscimento dell'indennità, una dichiarazione in merito alle prestazioni sociali percepite. Si ricorda che l'articolo 31 del D.L. n. 50/2022 ha previsto la corresponsione nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 di un'indennità di 200 euro ai lavoratori dipendenti con una retribuzione lorda non superiore a 2.692 euro, parametrata su base mensile per tredici mensilità. Il riconoscimento dell'indennità, ai sensi del citato articolo 31 del D.L. n. 50/2022 è subordinato alla presentazione da parte del lavoratore di una dichiarazione in cui affermi di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, di trattamenti di accompagnamento alla pensione o di percepire il reddito di cittadinanza. Tale dichiarazione è volta ad evitare la doppia erogazione dell'indennità una tantum, dato che l'articolo 32 del D.L. n. 50/2022 prevede in tali casi la corresponsione della stessa da parte dell'INPS. L'articolo 36, comma 1 del decreto in esame prevede che non siano tenuti a rendere tale dichiarazione i dipendenti delle amministrazioni centrali o delle altre amministrazioni i cui servizi di pagamento siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze NoiPA di cui all'articolo 11, comma 9 del D.L. n. 98/2011.**

**Articolo 36, comma 2 (*Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari*)**

**L'articolo 36, comma 2, proroga al 31 dicembre 2022, con il consenso degli interessati e per il personale in servizio al 30 giugno 2022, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all'emergenza COVID-19. La norma è finalizzata a corrispondere alle persistenti esigenze di completamento della campagna vaccinale e a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale nel breve periodo, avvalendosi di personale in possesso di specifica esperienza acquisita e maturata sul campo, così da non disperdere le risorse impiegate per la selezione, l'addestramento e l'equipaggiamento del personale già**





**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

arruolato. Più nel dettaglio, il personale in servizio, che ha aderito alla proroga sino 30 giugno 2022, è così ripartito:

- Esercito italiano: n. 16 ufficiali medici e n. 141 sottufficiali infermieri;
- Marina militare: n. 2 ufficiali medici e n. 31 sottufficiali infermieri;
- Aeronautica militare: n. 9 ufficiali medici e n. 52 sottufficiali infermieri;
- Arma dei carabinieri: n. 3 ufficiali medici.

**Articolo 36, comma 4 (Copertura della proroga della durata della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi a tempo determinato di funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica)**

L'articolo 36, comma 4, autorizza la copertura della spesa prevista per l'attuazione dei precedenti commi 2 e 3 per un importo pari a 6.298.685 euro per l'anno 2022 mediante l'utilizzo corrispondente delle risorse trasferite alla contabilità speciale, assegnata al direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. Più in dettaglio, il comma 4 autorizza la spesa di 6.298.685 euro per l'anno 2022 a copertura dei commi 2 e 3 dell'articolo 36, attingendo dalle risorse complessive di cui all'articolo 1, comma 467, quarto periodo, della legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) già previste per l'anno 2021 per un totale complessivo di 544.284.100 euro, dirette per le seguenti quote-parti:

- a) **per un ammontare di 518.842.000 euro ai fini della stipulazione (da parte di agenzie) dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari;**
- b) per la restante parte di 25.442.100 euro ai fini del servizio reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro per la selezione dei professionisti sanitari che partecipano, in base al punto precedente, alla manifestazione di interesse verso tali contratti.

**Articolo 38 (Sostegno per soggetti con disabilità nell'ambito dell'assegno unico e universale per i figli a carico e riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità)** Il comma 1 dell'articolo 38 reca alcune novelle alla disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230; le novelle - che, ai sensi del successivo comma 2, hanno effetto retroattivo dal 1° marzo 2022 - **sono intese all'inserimento** - tra i nuclei familiari aventi diritto all'assegno - **dei nuclei familiari orfanili, composti da almeno un orfano maggiorenne, con disabilità grave e già titolare di un trattamento pensionistico in favore dei superstiti (lettera a)) e nell'ampliamento, con riferimento ai figli a carico con disabilità e limitatamente all'anno 2022, dei benefici del suddetto istituto (lettere b) e c)).** In base alle novelle di cui al comma 1, le quali, come detto, ai sensi del comma 2, hanno effetto retroattivo dal 1° marzo 2022: - si inseriscono tra i nuclei familiari aventi diritto all'assegno in esame quelli orfanili, composti da almeno un orfano maggiorenne, con disabilità grave e già titolare di un trattamento pensionistico in favore dei superstiti (lettera a)). - per il 2022, la misura di base dell'assegno in esame per ciascun figlio maggiorenne a carico e disabile viene equiparata a quella generale prevista per



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

ciascun figlio minorenni a carico (lettera *b*), numero 1)). Tale misura è pari a 175 euro mensili qualora l'ISEE del nucleo familiare sia pari o inferiore a 15.000 euro; per livelli di ISEE superiori, essa si riduce gradualmente fino (per i casi di ISEE pari o superiore a 40.000 euro) ad un valore pari a 50 euro. A decorrere dal 2023, la misura di base per ciascun figlio maggiorenne a carico e disabile torna ad essere pari - come nella normativa già vigente - a 85 euro mensili in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, con una riduzione graduale per livelli di ISEE superiori, fino (per i casi di ISEE pari o superiore a 40.000 euro) ad un valore pari a 25 euro (lettera *b*), numero 4), che opera una novella di coordinamento); - per il medesimo anno 2022, la maggiorazione (dell'assegno in esame) prevista per ciascun figlio minorenni a carico e disabile viene estesa per i figli maggiorenni - a carico e disabili - di età inferiore a ventuno anni (lettera *b*), numero 2)). Si ricorda che tale maggiorazione è pari a 85, 95 o 105 euro mensili, a seconda che la disabilità sia media o grave o consista in una condizione di non autosufficienza (secondo le relative definizioni stabilite dalla disciplina sull'ISEE); a decorrere dal 2023, torna ad essere applicabile la maggiorazione specifica, prevista dalla normativa già vigente, per ciascun figlio maggiorenne a carico, disabile e di età inferiore a ventuno anni, pari a 80 euro mensili (lettera *b*), numero 3), che opera una novella di coordinamento); - sempre con riferimento al 2022, si prevede un importo aggiuntivo (dell'assegno in esame) pari a 120 euro per i nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità e rientranti nell'ambito di applicazione della maggiorazione di cui all'articolo 5 del citato D.Lgs. n. 230 del 2021 (lettera *c*)). L'importo aggiuntivo in esame - cumulabile con la suddetta maggiorazione - è pari a 120 euro mensili. Riguardo all'ambito di applicazione - all'interno del quale è riconosciuto l'importo aggiuntivo di cui alla presente novella con riferimento ai casi di presenza di un figlio a carico con disabilità - si ricorda che la maggiorazione di cui al citato articolo 5 del D.Lgs. n. 230 è riconosciuta qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni: il valore dell'ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro; sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l'assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori. Si ricorda che, per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, la misura dell'assegno unico e universale per i figli a carico è determinata secondo uno specifico criterio di calcolo.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

**IL PRESIDENTE**  
Filippo Anelli

All.n.1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005